CONSIGLIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA

Ufficio di Presidenza

PROPOSTA 153
PROTOCOLLO 12157
DELIBERA 151
LEGISLATURA VII

Questo giorno di *Lunedì 20 ottobre dell'anno 2003* si è riunito nella residenza di viale Aldo Moro n. 50 l'Ufficio di Presidenza con l'intervento dei Signori:

LA FORGIA ANTONIO Presidente

ALNI DANIELE Vicepresidente

BIGNAMI MARCELLO Consigliere-segretario

Svolge le funzioni di segretario il consigliere MARCELLO BIGNAMI.

OGGETTO: Compensi da corrispondersi ai componenti delle Commissioni

esaminatrici delle procedure selettive per l'accesso agli organici

regionali (proposta n. 153)

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Vista la L.R. n. 2/97 e in particolare l'art. 20 che stabilisce i criteri ai quali l'Amministrazione dovrà attenersi per definire i compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici nei concorsi per l'accesso all'impiego regionale;

Richiamati:

- il Regolamento Regionale del 12 dicembre 2002, n. 35 "Regolamento in materia di accesso agli organici regionali, attuazione dell'art. 15 della L.R. 43/01", d'ora in poi denominato "Regolamento" ed in particolare l'art. 3 del Regolamento stesso che disciplina le modalità di selezione per l'accesso agli organici regionali;
- la propria deliberazione n. 32 del 17 febbraio 2003, recante "Direttiva in materia di accesso agli organici regionali, attuazione dell'art. 15 della L.R. 43/01, d'ora in poi denominata "Direttiva" ed in particolare:
- il punto 1.1 della Direttiva che disciplina la formazione delle commissioni esaminatrici delle procedure selettive per l'accesso agli organici regionali:
- il punto 1.5 della Direttiva che stabilisce che i compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici sono disciplinati ai sensi dell'art. 20 L.R. 2/97;

Atteso che il su citato art. 20 della L.R. n. 2/97 prevede, nello specifico:

- a) un compenso base da un minimo di Lire un milione ad un massimo di Lire tre milioni in relazione alla qualifica funzionale dei posti messi a concorso;
- b) un compenso a candidato correlato:
- alla qualifica dei posti messi a concorso;
- al numero dei candidati esaminati;
- alla complessità della procedura concorsuale:
- che il compenso di cui alla lettera b) può variare da un minimo di Lire ottocento ad un massimo di Lire trentamila a candidato. Tale compenso unitario è stabilito in maniera decrescente in funzione dell'aumento del numero dei candidati;
- d) che qualora le modalità concorsuali prevedano più di una selezione, esse sono considerate autonomamente ai fini del calcolo del compenso legato al numero di candidati esaminati;

- e) che i compensi spettanti ai componenti le commissioni sono aumentati del venti per cento per il Presidente e ridotti del venti per cento per il segretario;
- f) che ai componenti delle commissioni di concorso non residenti nella città dove si svolgono le riunioni è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio secondo le modalità previste per i dirigenti regionali;

Ritenuto pertanto, alla luce dell'articolazione delle prove selettive previste dal Regolamento n. 35/2002, opportuno rideterminare i compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici delle procedure selettive per l'accesso agli organici regionali secondo quanto riportato nella proposta che si allega al presente atto sotto la lettera A, che è stata formulata sulla base delle seguenti considerazioni:

- il compenso di cui all'art. 20, comma 1, lettera a) della L.R. n. 2/97 è relativo alle attività che la Commissione esaminatrice svolge a prescindere dalla complessità della procedura selettiva e pertanto lo stesso deve essere unicamente rapportato al lavoro richiesto, in relazione alla posizione lavorativa oggetto della procedura selettiva, così come stabilito per legge; si ritiene perciò di articolare il compenso con riferimento alle categorie di appartenenza delle posizioni lavorative oggetto della selezione (B, C, D e qualifica dirigenziale);
- il compenso di cui all'art. 20 comma 1 lettera b) deve, invece, tenere conto, oltre che della categoria e del numero dei candidati esaminati, della complessità della procedura e pertanto deve essere differenziato in considerazione delle modalità di svolgimento e delle diverse tipologie di selezione;
- l'art. 3 co.5 del Regolamento prevede che la commissione esaminatrice possa richiedere il supporto, in tutto o in parte, di un soggetto esterno specializzato per lo svolgimento di un'eventuale preselezione; in tale caso il compenso viene ridotto in misura corrispondente all'attività effettivamente svolta fino ad un massimo del 90%, per compensare l'attività di direzione e controllo che resta comunque di competenza della commissione;
- ai sensi dell'art. 10 del Regolamento la commissione può essere integrata da uno o più esperti in lingua straniera, informatica o in tecniche di selezione e valutazione del personale; per tali membri, che non partecipano a tutte le fasi del procedimento, il compenso è calcolato con riferimento al numero di candidati esaminati con riduzione della quota prevista come compenso base;
- il comma 3 dell'art. 24 del D.lgs. n.165/01 stabilisce che il trattamento economico dei dirigenti remunera tutte le funzioni ed i compiti ad essi attribuiti ivi compresi gli incarichi conferiti dall'Amministrazione di appartenenza;

- nel caso in cui un commissario o un segretario presentino le dimissioni, per giustificato motivo, prima della conclusione della procedura, il compenso deve tenere conto della fase selettiva in cui sono intervenute le dimissioni e consentire la remunerazione del lavoro effettivamente svolto e pertanto:
- se le dimissioni intervengono prima dello svolgimento della prima prova al dimissionario spetta una quota del compenso base, calcolata in rapporto alle sedute della commissione cui il medesimo ha partecipato;
- se le dimissioni intervengono successivamente alla prima prova, al dimissionario spetta una quota del compenso complessivo (compenso base + compenso a candidato) in rapporto alle sedute della commissione alle quali il medesimo ha partecipato;
- la quota della singola seduta è calcolata al termine della procedura dividendo il compenso per il numero delle sedute complessivamente effettuate dalla commissione.

Dato atto che la Giunta regionale in data 13 ottobre 2003, ha adottato un proprio atto di analogo contenuto;

Richiamata la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 45 del 10.03.2003 recante: "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";

Dato atto del parere favorevole espresso da Direttore generale - dr. Pietro Curzio - in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

A voti unanimi

delibera

- di stabilire, tenuto conto delle motivazioni indicate in premessa e dei criteri indicati dall'art. 20 della L.R. n. 2/97, i compensi da corrispondere ai singoli componenti e ai segretari delle commissioni esaminatrici delle procedure selettive per l'accesso agli organici regionali, come indicati nell'allegato A) che forma parte integrante della presente deliberazione;
- b) di demandare al Direttore generale, con proprio atto, l'esatta quantificazione dei compensi in attuazione di quanto stabilito nel presente provvedimento

Il Consigliere Segretario

Antonio La Forgia

Compensi da erogarsi ai singoli componenti e ai segretari delle commissioni esaminatrici:

1) Compenso base:

1.a) Per l'accesso alla categoria B: € 520

1.b) Per l'accesso alla categoria C: € 1.000

1.c) Per l'accesso alla categoria D: € 1.400

1.d) Per l'accesso alla qualifica dirigenziale: € 1.540

2 Compenso a candidato

Prova scritta	n candidati Da 1 a 100 Oltre	Compenso a candidato per cat.B € 4,00 € 2,00	Compenso a candidato per cat.C € 6,50 € 4,00	Compenso a candidato per cat. D € 7,50 € 5,00	Compenso a candidato per dirigenza € 7,50 € 5,00
Prova orale o colloquio	Da 1 a 100 Oltre	€ 4,00 € 1,00	€ 5,00 € 1,00	€ 6,00 € 2,00	€ 7,50 € 4,50
Prova tecnica o pratico- attitudinale	Da 1 a 100 Oltre	€ 4,00 € 1,00	€ 5,00 € 1,00	€ 6,00 € 2,00	/
Valutazione titoli/ Curricula	Da 1 a 100 Oltre	€ 4,00 € 1,00	€ 4,00 € 1,00	€ 6,00 € 2,00	€ 7,50 € 3,00

- 2.a) Il compenso è calcolato con riferimento al numero dei candidati presenti alle prove o valutati;
- 2.b) Se il bando prevede una combinazione di prove o valutazioni per la formulazione della graduatoria gli importi sopra definiti si sommano; non potrà comunque essere riconosciuto un importo superiore a € 15,49 a candidato. Il compenso viene calcolato avuto a riferimento il numero maggiore dei candidati che si presentano a sostenere la prova o la valutazione:

- 2.c) L'eventuale preselezione o prova a sbarramento (il cui esito non è utile per la formulazione della graduatoria finale) è considerata autonomamente ai fini del calcolo del compenso legato al numero dei candidati esaminati.
- 2.d) Per la preselezione viene corrisposto un compenso che, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta dalla commissione, sarà quantificato, con riferimento alle tipologie di prova sopra definite, come segue:
- 100% se la prova è stata interamente predisposta e corretta dalla commissione;
- 50% se la prova è stata predisposta dalla commissione e corretta da un soggetto esterno specializzato o viceversa;
- 10% se la prova è stata interamente predisposta e corretta da un soggetto esterno;
- nessun compenso è riconosciuto se la preselezione è stata svolta prima dell'insediamento della commissione o comunque al di fuori di ogni sua supervisione o controllo

3) Criteri generali

- 3.a) Ai componenti di commissione non residenti o domiciliati nella città in cui si svolgono le riunioni, viene riconosciuto il rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio secondo le modalità previste per i dirigenti regionali, così come stabilito al comma 6) dell'art. 20 della legge regionale n. 2/97.
- 3.b) I compensi stabiliti nell'allegato A sono aumentati del venti per cento per i Presidenti e diminuiti di uguale percentuale per i Segretari; la riduzione non si applica se le funzioni di segretario sono svolte da un commissario.
- 3.c) Per i membri esperti in lingua straniera, informatica o in tecniche di selezione e valutazione del personale che eventualmente integrino la commissione ai sensi dell'art. 10 del Regolamento è riconosciuto un compenso calcolato con riferimento al numero di candidati esaminati ed 1/3 del compenso base.
- 3.d) Ai dirigenti regionali in servizio nominati membri delle commissioni esaminatrici non possono essere attribuiti compensi.
- 3.e) I dipendenti regionali componenti delle commissioni esaminatrici o svolgenti le funzioni di segretario, percepiscono il compenso solo se optano per lo svolgimento dell'incarico al di fuori dell'orario di lavoro.
- 3.f) Ai componenti e ai segretari che si dimettono per giustificato motivo spetta

un compenso calcolato secondo i seguenti criteri:

- se le dimissioni intervengono prima dello svolgimento della prima prova al dimissionario spetta una quota del compenso base, calcolata in rapporto alle sedute della commissione cui il medesimo ha partecipato;
- se le dimissioni intervengono successivamente alla prima prova, al dimissionario spetta una quota del compenso complessivo (compenso base + compenso a candidato) in rapporto alle sedute della commissione alle quali il medesimo ha partecipato;
- la quota della singola seduta è calcolata al termine della procedura dividendo il compenso spettante per il numero delle sedute complessivamente effettuate dalla commissione.